

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (in seguito Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti o CNCU), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione XI – CNCU, con sede in Roma, via Sallustiana n. 53, c.a.p. 00187, c.f. 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale, avv. Loredana Gulino, della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

E

La Regione Lazio (in seguito anche Regione), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, c.a.p. 00154 – C. F. 80143490581, rappresentata dalla dott.ssa Tiziana Petucci, in qualità di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca (in seguito anche Regione, nonché congiuntamente le parti).

PREMESSO CHE

- presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. N. 206/2005 “Codice del Consumo”, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), che si avvale per le proprie iniziative della struttura e del personale del Ministero dello Sviluppo Economico ed è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico o da un suo delegato;
- l'articolo 136, comma 4, lettera f) del Codice del Consumo prevede, tra i compiti del Consiglio, quello di “favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine, il Presidente convoca una volta all'anno una Sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i Presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano”;

- nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il capitolo di spesa n. 1372, denominato “Spese per lo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti”;
- con legge regionale n. 6 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto “Disposizione in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”, la Regione Lazio promuove e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, attraverso attività di informazione, formazione, educazione ed assistenza in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;
- il CNCU, nella seduta del 18 maggio 2022, ha preso atto della disponibilità della Regione Lazio ad ospitare la XX Sessione Programmatica, nonché della relativa candidatura già accolta dalla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e della conseguente proposta, ed ha confermato la scelta della Regione Lazio come Regione ospitante la prossima Sessione programmatica e ha delegato alla Divisione XI – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il compito di adottare i conseguenziali atti amministrativi;
- la Regione Lazio ha approvato lo schema di accordo con il CNCU con deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 04/08/2022;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Ai fini dell'annuale Sessione Programmatica tra Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e Regioni, il CNCU e la Regione Lazio si impegnano a collaborare alla realizzazione dell'evento per l'annualità 2022, secondo quanto previsto dall'art. 136 lett. f) del D.lgs. N. 206/2005 (“Codice del consumo”), al fine di promuovere congiuntamente la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali.

La Sessione Programmatica si svolgerà entro l'anno 2022 nella località di Fiuggi ed avrà ad oggetto la seguente tematica “Sessant'anni di iniziative a tutela dei consumatori”, salve variazioni concordate tra le parti mediante scambio di lettere trasmesse attraverso posta elettronica certificata.

Per la definizione degli aspetti di dettaglio dei contenuti e modalità di realizzazione e piano finanziario le parti concordano un piano esecutivo entro 30 giorni della sottoscrizione del presente accordo.

Tenendo conto delle misure di prevenzione in materia di Covid 19, le parti concordano sulla necessità di organizzare l'evento in modalità mista. Per modalità mista si intende l'organizzazione dell'evento con eventi che si terranno sia in presenza, per un limitato numero di invitati preventivamente individuati e in condizioni di sicurezza, sia in modalità telematica.

Nel caso in cui l'evento non potesse essere svolto in presenza, perché in contrasto con le norme anticontagio, così come previsto dalla normativa in vigore, si procederà a realizzare la sessione in modalità esclusivamente telematica.

Il coordinamento operativo dell'iniziativa e la definizione del programma delle giornate è curato congiuntamente dal CNCU e dalla Regione Lazio, che a tal fine designano quali propri responsabili, il Direttore Generale avv. Loredana Gulino per il CNCU e il Direttore regionale Dott.ssa Tiziana Petucci per la Regione Lazio.

ARTICOLO 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Nell'ambito del presente Accordo, la Regione cura:

- il servizio di segreteria organizzativa dell'evento;
- la gestione organizzativa dell'evento con l'individuazione e l'allestimento degli spazi congressuali e delle strutture di accoglienza alberghiera, l'individuazione del servizio di ristorazione e delle relative sedi;
- la predisposizione della piattaforma per la realizzazione degli eventi in modalità telematica e la relativa assistenza tecnica;
- la gestione delle procedure di emissione dei titoli di viaggio, dell'accoglienza nelle strutture alberghiere prescelte e del ristoro degli ospiti, così come definiti nel successivo art. 4, oltre ai servizi di trasferimento interno da e per la sede di svolgimento dell'incontro;
- la progettazione e la stampa del programma, degli inviti e della pannellistica, nonché la predisposizione e l'invio degli inviti secondo la lista concordata dalle Parti;
- la predisposizione e la stampa degli atti del convegno.

La Regione Lazio si impegna a porre in essere le misure tecnico-organizzative necessarie per assicurare il rispetto di tutte le misure specifiche di sicurezza e prevenzione eventualmente vigenti emanate dalla Conferenza delle Regioni e approvate dal Comitato tecnico/scientifico, di carattere generale e specifico, commisurate al rischio di esposizione al virus SARS-Covid 19 e sue possibili varianti, nei locali in cui si realizzeranno le attività oggetto della presente convenzione.

La Regione si impegna inoltre a digitalizzare la Sessione con eventi in *live streaming*, *webinar* e altre forme di eventi virtuali.

Per la realizzazione degli impegni di cui sopra, la Regione potrà avvalersi oltre che della propria struttura organizzativa anche dell'attività di soggetti terzi, quali Enti Locali, enti *in house*.

Nell'ambito del presente Accordo la Divisione XI della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MISE cura:

- i rapporti con le Amministrazioni pubbliche centrali interessate all'iniziativa;

- il raccordo con le associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, con particolare riferimento alla loro partecipazione all'evento;
- il raccordo con la Commissione Affari Istituzionali del CNCU per la stesura del programma dei lavori e per la scelta dei relatori e di un documento programmatico unitario da porre a base del dibattito con le autonomie locali.

ARTICOLO 4 - PARTECIPANTI

Ai fini dell'organizzazione logistica e delle spese di partecipazione alla Sessione Programmatica (viaggio, soggiorno e ristoro), si definiscono “partecipanti con invito” gli invitati da parte della Regione e del CNCU per i quali è prevista assistenza organizzativa e copertura di tutte le spese necessarie per la partecipazione all'evento. In particolare, rientrano in tale categoria:

- a. una delegazione nazionale delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del d.lgs. N. 206/2005, composta da fino a massimo 5 rappresentanti per ciascuna delle associazioni di consumatori iscritte all'elenco ministeriale, oltre il relativo consigliere presso il CNCU, unitamente al consigliere rappresentante designato dalla Conferenza Unificata delle Regioni, l'eventuale suo sostituto, il rappresentante permanente delle associazioni di protezione ambientale e il rappresentante delle associazioni cooperative dei consumatori, ove già individuati dal Consiglio;
 - b. ospiti individuati congiuntamente da CNCU e Regione Lazio, tra cui una delegazione di massimo 15 dirigenti e funzionari del MISE, individuati nell'ambito delle Divisioni della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
 - c. Relatori ed eventuali moderatori.
- Si definiscono “altri partecipanti” coloro per i quali è previsto il solo servizio di segreteria organizzativa per la partecipazione all'evento, senza copertura delle spese, fatta salva la gratuità dei *lunch* e dei *coffee break*;
- d. Rappresentanti delle amministrazioni centrali, territoriali e locali (comprese le Regioni);
 - e. Rappresentanti di istituti di ricerca e Università;
 - f. Rappresentanti di aziende e altre associazioni di categoria.

Per i soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) la copertura delle spese di partecipazione (viaggi) si intendono a carico dei rispettivi organismi di appartenenza, fatta eccezione per quelli specificatamente individuati dalle Parti. Ai servizi di ristorazione sono invitati di diritto, senza l'addebito di alcun onere individuale, i partecipanti di cui alle lettere a), b) e c), nonché altri invitati eventualmente individuati dalle Parti.

Inoltre ulteriori partecipanti, eventualmente individuati dalle parti, potranno prendere parte collegandosi in modalità da remoto da computer, *smartphone* e *tablet*.

ARTICOLO 5 - FINANZIAMENTO

Per la realizzazione della Sessione Programmatica, a copertura delle spese di organizzazione dell'evento, il CNCU rimborserà alla Regione un ammontare complessivo non superiore a € 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00).

Le risorse a carico del CNCU gravano sul capitolo di spesa 1372 della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, esercizio finanziario 2022.

L'ammontare sopra determinato sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- il 70% dell'importo totale, pari a € 59.500,00 (euro cinquantanovemilacinquecento), sarà erogato a titolo di anticipazione sulle attività da realizzare, a seguito della sottoscrizione del presente accordo e la condivisione del piano esecutivo delle attività. A tal fine la Regione, entro il termine di 15 giorni successivi alla condivisione del piano esecutivo, trasmette alla Direzione richiesta di erogazione della prima quota unitamente alla comunicazione di conferma di avvio delle relative attività. Salvo quanto previsto al successivo articolo 9, l'erogazione della prima quota potrà essere revocata nelle ipotesi gravi inadempimenti rispetto alla realizzazione delle attività, relative spese e tempistiche previste nel presente accordo e come meglio dettagliati nel piano esecutivo;
- la quota a saldo, che potrà essere massimo il 30% dell'importo totale, pari a € 25.500 (euro venticinquemilacinquecento), potrà essere erogata a seguito della richiesta di saldo, corredata dalla rendicontazione finale delle spese sostenute e dalle attestazioni di avvenuto pagamento di cui all'art. 6 del presente accordo e salvo valutazione positiva da parte della Direzione, nel rispetto dei termini di chiusura del bilancio per poter effettuare pagamenti.

Il finanziamento riconosciuto dal CNCU si configura esclusivamente come rimborso delle spese sostenute dalla Regione sulla base del presente accordo, non essendo previsto alcun corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno o utile. Il CNCU rimborserà, pertanto, le spese sostenute dalla Regione, pertinenti, congrue, giustificate da valida documentazione di spesa e regolarmente pagate tramite bonifici bancari/postali andati a buon fine. Sono riconosciute nella misura massima del 3% dell'importo complessivo a carico del CNCU spese generali relative a costi indiretti sostenuti per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, determinati in maniera forfettaria. L'importo totale non potrà comunque eccedere € 85.000,00.

La documentazione di spesa preferibilmente dovrà riportare il riferimento a "Conferenza programmatica CNCU-REGIONE LAZIO 2022".

ARTICOLO 6 - RENDICONTAZIONE

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della Sessione Programmatica, la Regione trasmette alla Direzione Generale, tramite PEC all'indirizzo dgmcent.div11@pec.mise.gov.it, il rendiconto finale completo di una relazione

esplicativa sulle attività realizzate e corredato di copia di tutta la documentazione di spesa e di pagamento. In particolare la relazione finale dovrà dare evidenza dell'esito dell'evento e riportare, tra l'altro:

- La descrizione dell'evento e i punti programmatici conseguiti;
- Il dettaglio di tutti i nominativi dei partecipanti registrati all'evento suddivisi per categoria, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali;
- Tabelle riepilogative suddivise per tipologia di spesa (ad esempio vitto e alloggio, affitto locali e arredo, affitto servizi tecnologici, spese di viaggio), in cui saranno riepilogati i dati identificativi della documentazione di spesa e la relativa attestazione di avvenuto pagamento.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci:

- Nome del fornitore;
- Descrizione e data della fornitura;
- Data, numero e importo della fattura;
- Data, numero e importo del mandato di pagamento;
- Eventuali differenze (laddove vi fosse una differenza tra la fattura ed il mandato di pagamento, tali scostamenti devono essere motivati).

Tutte le tabelle devono essere corredate da copia delle fatture (o ricevute), debitamente quietanzate, nonché da copia dei relativi mandati di pagamento.

Relativamente alla documentazione di spesa e relativa attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere presentata dichiarazione di conformità all'originale e verrà conservata da parte della Regione e/o presso l'eventuale soggetto terzo individuato dalla stessa Regione per la realizzazione dell'evento per almeno 5 anni per renderla disponibile per eventuali controlli da parte della Direzione o degli Organi di controllo.

ARTICOLO 7 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine della realizzazione dell'evento suindicato, ovvero entro il 31 dicembre 2022, salvo proroga del termine per la conclusione delle sole attività di rendicontazione, concordata tra le parti mediante scambio di note trasmesse per posta certificata.

ARTICOLO 8 - UTILIZZAZIONE DEI DATI

La Regione Lazio è tenuta a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dal CNCU in merito all'evento suindicato. Ogni forma di loro utilizzazione o divulgazione dovrà essere autorizzata dal CNCU nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. N. 30 giugno 2003 n. 196, c.d. Codice della Privacy, così come modificato da ultimo dal Regolamento UE (2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

ARTICOLO 9 - RECESSO E REVOCA

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione per gravi e comprovati motivi con preavviso di 30 giorni. In tale caso sono riconosciute alla Regione, per il servizio prestato e per gli impegni da questa assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi

previsti dalla presente convenzione, le spese già sostenute, sino alla data di comunicazione del predetto recesso, comunicate dalla stessa Regione via pec alla Divisione XI - CNCU della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

In caso di mancata realizzazione dell'evento Sessione Programmatica nei tempi concordati e/o di qualunque altro inadempimento degli obblighi pattuiti nel presente accordo collaborativo, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento, con ripetizione delle somme eventualmente erogate, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi, calcolati a partire dalla richiesta, comunicata via pec, e fino al soddisfo.

ARTICOLO 10 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione del presente accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art 133, 1° comma, lett. A) n. 2 del decreto legislativo, n. 104/2010 c.d. "Codice del Processo Amministrativo".

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, _____

Per il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Avv. Loredana Gulino Direttore Generale – DGMCTCNT

(ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche)

Per la Regione Lazio

Dott.ssa Tiziana Petucci Direttore della Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca

(ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche)